



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 ☎ C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 ☎ Fax 02 900 76 622

www.comune.lacchiarella.mi.it ☎ E-mail: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

Oggetto: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ VILLAMAGGIORE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI (VARIANTE DEL SUAP 2008) - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 - PARERE MOTIVATO

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio, e s.m.i. e i relativi criteri attuativi;

Visto l'articolo 4 comma 2-bis della L.R. n. 12/2005 "Valutazione ambientale dei piani";

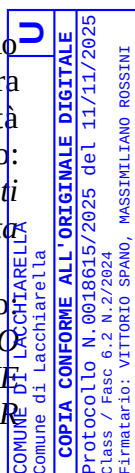
Richiamato l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

Richiamata la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 che ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle procedure di Sportello Unico delle Attività Produttive (Allegato 1r) del Piano di Governo del Territorio;

Richiamati:

- la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di due interventi produttivi e connesse opere di urbanizzazione presentata in data 26 marzo 2008 prot. 4291 dalle società Milano Logistica spa e Villamaggiore Sviluppo;
- l'andamento della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Economiche del Comune di Lacchiarella, con lettera prot. n. 4626 del 2 aprile 2008, in particolare la determinazione del settore Attività Economiche, Cultura, Relazioni esterne n. 37 del 05.08.2008 avente ad oggetto: "Conclusione procedimento art. 5 DPR 447/1998 per la realizzazione di due interventi produttivi e connesse opere di urbanizzazione presso Frazione Villamaggiore Proposta variante al P.R.G.ò;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2008 avente ad oggetto "APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG INERENTE LA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ VILLAMAGGIORE (ai sensi dell'art. 5 ì DPR 447/98)ò;
- la convenzione stipulata in data 17.12.2008 tra il Comune di Lacchiarella e i soggetti attuatori Milano Logistica spa e Villamaggiore Sviluppo come da atto registrato in data 12.01.2009 a cura del notaio Pasquale Iannello all'ufficio dell'Agenzia della Entrate Milano 2 al n. 602 Rep. 126399 Raccolta 23507.

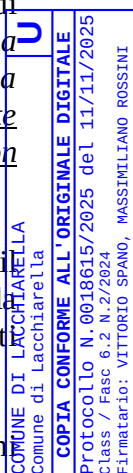
Dato atto che la scadenza della Convenzione è stata prorogata:



- dal 17 dicembre 2018 al 17 dicembre 2021, in forza dell'art. 30, comma 3 bis del D.L. 69/2013, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, che ha disposto, tra il resto, una generale proroga di tre anni del termine di validità delle convenzioni urbanistiche stipulate sino al 31 dicembre 2012;
- dal 17 dicembre 2021 al 17 dicembre 2024, in forza dell'art. 10, comma 4 bis del D.L. 76/2020, inserito dalla legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, che ha disposto, tra il resto, un'ulteriore proroga di tre anni del termine di validità delle convenzioni stipulate sino al 31 dicembre 2020;
- dal 17 dicembre 2024 al 05 giugno 2027, in forza dell'art. 10 septies del D.L. 21/2022, articolo inserito dalla legge di conversione del 20 maggio 2022 n. 51, che ha disposto, tra il resto, la proroga di trenta mesi del termine di validità delle convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2022, proroga di cui il Soggetto Attuatore ha dichiarato di volersi avvalere con nota atti com.li prot.n. 15.219 del 26 settembre 2024;
- dal 05 giugno 2027 al 05 novembre 2027 in forza del Decreto-legge 202/2024 cd. "Milleproroghe" il quale ha esteso da trenta a trentasei mesi (tre anni) la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall'art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022. Tale estensione è contenuta nell'art. 7, comma 2 e in vigore dal 28 dicembre 2024 e riguarda: 1) i permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024; 2) le Scia presentate fino al 31 dicembre 2024; 3) le convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2024;

Premesso che:

- ❑ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2019 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e tutti gli studi correlati;
- ❑ il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ha acquisito efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL serie Avvisi e concorsi n. 47 del 20.11.2019;
- ❑ con nota atti com.li prot.n.0012063/2024 del 22/07/2024, il nuovo avente causa, subentrato negli obblighi convenzionali di cui sopra, A.F. Property SPA, ha inoltrato richiesta di procedura di Valutazione Ambientale Strategica e proposta di SUAP in Variante al SUAP (già approvato nel 2008) per la realizzazione di n°3 edifici, destinati ad attività produttive nella frazione di Villamaggiore, Lacchiarella (MI);
- ❑ l'art. 29.2 dei Piani approvati - delle Norme Tecniche di attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio dispone che: *Per l'atto abilitativo originato dall'applicazione della procedura del SUAP in località Villamaggiore, destinazione d'uso e SLP massima ammessa sono quelle definite dall'atto abilitativo stesso. Eventuali varianti eccedenti quelle consentite dalla relativa convenzione necessitano di approvazione di nuovo atto abilitativo con applicazione della medesima procedura;*
- ❑ l'applicazione del sopra menzionato articolo non introduce variante al vigente P.G.T.;
- ❑ con deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 26.09.2024 è stato formalmente avviato il procedimento di verifica all'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la procedura di Sportello Unico delle Attività Produttive per la realizzazione di due interventi produttivi in località Villamaggiore;
- ❑ con la deliberazione di cui al punto precedente venivano individuate:
 1. Autorità procedente: Responsabile del Settore Gestione del Territorio geom. Rossini Massimiliano;
 2. Autorità Competente per la VAS: Responsabile del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini (Ambiente e Protezione Civile) dr. Vittorio Spano;
- ❑ con nota, a firma delle Autorità Competente e Procedente, rubricata al protocollo comunale n.0016017/2024 del 09/10/2024, è stato dato avvio al **PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA**

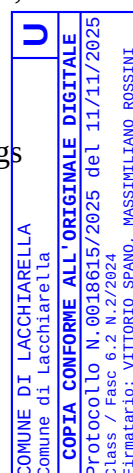


REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ VILLAMAGGIORE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI;

- ❑ con nota rubricata al protocollo comunale n.0018859/2024 del 25/11/2024 Regione Lombardia ha chiesto alcune integrazioni documentali;
- ❑ tale richiesta ha comportato, di fatto, la sospensione dei lavori della Conferenza, per permettere al Soggetto Proponente di realizzare gli studi e gli approfondimenti richiesti;
- ❑ dopo aver espletato quanto necessario, con le note protocollo n. 6296, 6297, 6298, 6299 del 14/04/2024 il Soggetto Proponente ha depositato le integrazioni richieste;
- ❑ con nota, a firma delle Autorità Procedente, rubricata al protocollo comunale n.0007763/2025 del 08/05/2025 è stato comunicato il deposito delle osservazioni ed è stato richiesto ai soggetti preposti di inviare proprie eventuali osservazioni e/o contributi in materia;
- ❑ a seguito degli ulteriori pareri ricevuti con nota a firma delle Autorità Procedente e Competente, rubricata al protocollo comunale n.0012680/2025 del 18/07/2025 è stato decretato di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la **VARIANTE DI PROCEDURA DI SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ VILLAMAGGIORE**;
- ❑ con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 24.07.2025 è stato formalmente avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la procedura di Sportello Unico delle Attività Produttive per la realizzazione di due interventi produttivi in località Villamaggiore;
- ❑ con la deliberazione di cui al punto precedente venivano individuate:
 1. Autorità procedente: Responsabile del Settore Gestione del Territorio geom. Rossini Massimiliano;
 2. Autorità Competente per la VAS: Responsabile del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini (Ambiente e Protezione Civile) dr. Vittorio Spano;
- ❑ sono stati individuati, quali Enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla conferenza di valutazione:
 - a. Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute: ARPA Lombardia, ASL Milano, Parco Sud Milano della Città Metropolitana di Milano, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i beni Archeologici;
 - b. Enti territorialmente competenti o interessati: Città Metropolitana di Milano, Comuni confinanti, provincia di Pavia;
 - c. Enti gestori di pubblici servizi: ENEL, CapHolding S.p.A., 2Iretegas, Telecom, RFI, soggetti inerenti il TPL etc.

Quali settori del pubblico coinvolti:

1. Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
2. Associazioni varie di cittadini e varie autorità che possono avere interesse ai sensi del D.Lgs n.152/2006;
3. Associazioni ambientaliste
4. Associazioni di volontariato
5. Associazioni di solidarietà sociale
6. Associazioni culturali e ricreative
7. Associazioni sportive
8. Enti morali
9. Organizzazioni Agricole
10. Organizzazioni degli Industriali
11. Organizzazioni delle Piccole Imprese
12. Organizzazioni degli Artigiani
13. Organizzazioni del Commercio
14. Organizzazioni Sindacali
15. Ordini Professionali
16. Chiunque abbia interessi anche per la tutela degli interessi diffusi.



- ❑ con nota rubricata al protocollo comunale n. 0013424/2025 del 01/08/2025 le Autorità Procedente e Competente hanno dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la procedura di sportello unico delle attività produttive per la realizzazione di due interventi produttivi in località Villamaggiore e attività conseguenti (variante del SUAP 2008) - ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005;

Richiamati *per relationem* i pareri giunti durante la prima conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

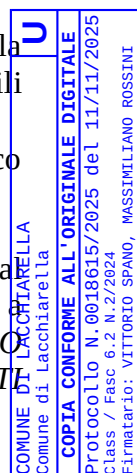
- 1) In sede di prima conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica sono giunti i seguenti contributi:
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0017759/2024 del 06/11/2024 da parte del gruppo consiliare del Comune di Lacchiarella *“Più liberi, più forti!”*;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0017897/2024 del 07/11/2024 da parte dello Studio Legale D&C per conto di un gruppo di cittadini della frazione di Villamaggiore;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0018756/2024 del 21/11/2024 da parte del Parco Agricolo Sud Milano;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0018818/2024 del 25/11/2024 da parte del Comune di Zibido San Giacomo;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0018821/2024 del 25/11/2024 da parte di Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0018824/2024 del 25/11/2024 da parte della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0018859/2024 del 25/11/2024 da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia;
- 2) Dopo la trasmissione delle integrazioni del 08/05/2025 sono giunti i seguenti contributi:
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0010284/2025 del 10/06/2025 da parte della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0010285/2025 del 10/06/2025 da parte di Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0010291/2025 del 10/06/2025 da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia;
 - Nota rubricata al protocollo comunale n. 0010441/2025 del 11/06/2025 da parte del Parco Agricolo Sud Milano;

Dato atto che, in sede di controdeduzione di tali pareri, con l’emissione della nota rubricata al protocollo comunale n.0012680/2025 del 18/07/2025, è stato decretato di assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica la *“VARIANTE DI PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ VILLAMAGGIORE”*;

Svolgimento della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica

Dato atto che, in sede di Conferenza di servizi decisoria, convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per la Valutazione Ambientale Strategica, sono giunti i seguenti pareri:

- Nota rubricata al protocollo comunale n.0014504/2025 del 01/09/2025 da parte di CAP Holding S.p.A.;



- Nota rubricata al protocollo comunale n.0015212/2025 del 15/09/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Nota rubricata al protocollo comunale n.0015237/2025 del 15/09/2025 da parte dell'Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano;
- Nota rubricata al protocollo comunale n.0015272/2025 del 16/09/2025 da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia;

Considerato che, a seguito del contenuto della nota rubricata al protocollo comunale n.0015212/2025 del 15/09/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano, con nota n.0015266/2025 del 15/09/2025 l'Autorità Procedente ha richiesto al Soggetto Proponente di produrre eventuali osservazioni.

Viste le note rubricate al protocollo comunale n.0016271/2025 del 01/10/2025 e n.0016547/2025 del 07/10/2025 con le quali il Soggetto Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

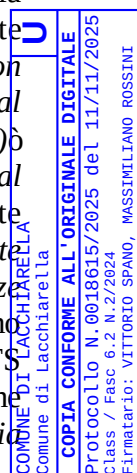
Vista la nota rubricata al protocollo comunale n.0017985/2025 del 03/11/2025 tramite la quale ATS della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso il suo parere finale.

Esaminate in particolare:

- la nota rubricata al protocollo comunale n.0014504/2025 del 01/09/2025 da parte di CAP Holding S.p.A.: si riscontra il parere favorevole con prescrizioni rilasciata CAP Holding S.p.A.;
- la nota rubricata al protocollo comunale n.0015237/2025 del 15/09/2025 da parte dell'Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano: si rileva che gli interventi di compensazione ambientale sono stati esaminati ritenendo gli stessi adeguati a ristabilire l'equilibrio ambientale del contesto a seguito della realizzazione dell'insediamento produttivo, nonché adatti ad incrementare la connessione ecologica del comparto agricolo interessato dal Sito della Rete Natura 2000 "Oasi di Lacchiarella";
- la nota rubricata al protocollo comunale n.0015272/2025 del 16/09/2025 da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia: si prende atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia;
- la nota rubricata al protocollo comunale n. 0017985/2025 del 03/11/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano, a mezzo della quale viene data conferma di come il Proponente non abbia dato riscontro alle osservazioni formulate dall'Agenzia scrivente con precedente nota tecnica esprimendo però, allo stesso tempo, forti perplessità in merito al progetto relative, soprattutto, all'importante consumo di suolo di qualità previsto (63.000 m²) ed affermando come la perdita di suolo di qualità costituisce un danno irrecuperabile, sia dal punto di vista ambientale che della biodiversità che genererà non meglio precisate e/o motivate importanti conseguenze sanitarie ed ambientali, manifeste solo in tempi successivi alle scelte di Piano, aggiungendo peraltro che tali effetti andranno a sommarsi alle conseguenze sanitarie legate prettamente all'insediamento dell'attività limitandosi ad un generico richiamo all'incremento delle emissioni inquinanti di cui al punto 3 della precedente nota tecnica di ATS nonostante, con la medesima nota n. 0017985/2025 del 03/11/2025, sia stato confermato come il Proponente non abbia dato riscontro alle osservazioni formulate dall'Agenzia scrivente con precedente nota tecnica, ossia anche al predetto punto 3;

Richiamati l'art. 14-bis, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 241/1990 e l'art. 2, comma 1 della L.R. n. 31/2014, rispetto alla nota rubricata al protocollo comunale n. 0017985/2025 del 03/11/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano si precisa che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 le determinazioni da rendersi in Conferenza di servizi devono essere congruamente motivate in termini di assenso o dissenso,



indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, e le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, devono essere espresse in modo chiaro e analitico;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 le determinazioni espresse ma prive dei requisiti previsti dal comma 3 equivalgono ad assenso senza condizioni;

- la nota rubricata al protocollo comunale n. 0017985/2025 del 03/11/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano risulta priva dei requisiti previsti dal comma 3 poiché, dopo aver confermato come il Proponente *non abbia dato riscontro alle osservazioni formulate dall'Agenzia scrivente con precedente nota tecnica*, in seguito manifesta mere perplessità (e dunque non un espresso dissenso) prive di congrua motivazione e/o di una chiara ed analitica esposizione delle questioni rilevate in modo generico, oltre che ipotetico e futuro;

- il comparto veniva interessato da una procedura SUAP risalente al 2008 con convenzione urbanistica sottoscritta (tutt'oggi vigente) e titolo edilizio rilasciato il medesimo anno, da ciò derivando che le aree, ricomprese nel P.d.R. (e non nel D.d.P.) dal vigente P.G.T., sono state rese edificabili (e dunque non sono qualificate come terreni agricoli) da ben prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 31/2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima L.R. n. 31/2014 non può pertanto ritenersi condivisibile quanto affermato da ATS della Città Metropolitana di Milano in merito *all'importante consumo di suolo di qualità previsto*;

- anche le ulteriori considerazioni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano sulle *importanti conseguenze sanitarie ed ambientali, manifeste solo in tempi successivi alle scelte di Piano*, peraltro derivanti da quanto appena motivatamente dimostrato essere inesatto ai sensi di legge, non appaiono parimenti condivisibili in quanto assolutamente generiche e prive di congrua motivazione, essendo inoltre riferite a valutazioni future ed ipotetiche non supportate da alcuna evidenza volta ad dimostrare in modo chiaro ed analitico prescrizioni e/o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso;

Dato atto che alla luce di quanto esposto, in forza dell'art. 14-bis, comma 4 della Legge n. 241/1990, la nota rubricata al protocollo comunale n. 0017985/2025 del 03/11/2025 da parte di ATS della Città Metropolitana di Milano equivale ad un assenso senza condizioni;

Dato infine atto che l'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano ha rilasciato Parere motivato favorevole della procedura di Screening di Incidenza sul Sito di Rete Natura2000 IT2050010 *l'Oasi di Lacchiarella* (c.d. parere di VInCA), con la nota rubricata al protocollo comunale n.0020188/2024 del 13/12/2024.

Tutto ciò premesso,

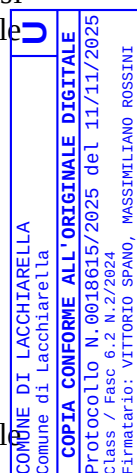
L'AUTORITA' COMPETENTE, D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano/progetto sull'ambiente;

VISTO l'esito della precedente procedura di assoggettabilità alla Valutazione Strategica;

VALUTATI, in rapporto alla procedura di VAS, i pareri e le osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al piano/progetto;

RITENUTO che le integrazioni degli elaborati di piano/progetto, introdotte al fine di recepire le richieste dei pareri condizionati o per accoglimento di alcune osservazioni, costituiscono precisazioni non modificative del quadro d'insieme, assunto quale riferimento in sede di valutazione ambientale strategica, e che per altro le stesse sono ulteriormente migliorative, sotto il profilo ambientale, rispetto alla proposta iniziale;



PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, **PARERE POSITIVO** con le prescrizioni di cui alle note rubricate al protocollo comunale n.0015272/2025 del 16/09/2025 da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Viarie e Ciclabili Interventi Stradali e Olimpici di Regione Lombardia e n.0014504/2025 del 01/09/2025 da parte di CAP Holding S.p.A.;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti competenti in materia e enti territorialmente interessati individuati precedentemente con un elenco puntato;
3. che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio e sul sito SIVAS di regione Lombardia.

L'AUTORITÀ PROCEDENTE
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
(Geom. Massimiliano Rossini)

L'AUTORITÀ COMPETENTE
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
(Dr. Vittorio Spano)

Copia documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

U
COMUNE DI LACCHIARELLA Comune di Lacchiarella
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018615/2025 del 11/11/2025 Class. / Fasc. 6.2 N.2/2024 Firmatario: VITTORIO SPANO, MASSIMILIANO ROSSINI